

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato 4

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 7

AVVERTENZA 6

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 giugno 2017.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in esame, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (*vedi allegato*). Comunica che sono stati considerati ricevibili gli emendamenti riferiti a parti del testo che formalmente non sono stati modificati dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, in quanto tali emendamenti sono comunque connessi ad altre parti del testo, come ad esempio quelle relative alle condotte del

reato di tortura, sulle quali non si è registrata una doppia lettura conforme dai due lati del Parlamento.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, formulando, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, costatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.30, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sannicandro 1.5 e Farina 1.13, nonché le proposte emendative Ferraresi 1.6 e 1.7.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.8, volto a sopprimere l'aggettivo « acute » in riferimento alle sofferenze costituenti l'evento del delitto di tortura, rileva che, a suo avviso, il testo del provvedimento, come risultante dalle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, sia, di fatto, in contrasto con le finalità per le quali lo stesso era stato presentato, dal momento che il delitto di tortura risulta di quanto mai difficile accertamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferraresi 1.8, gli identici emendamenti Ferraresi 1.9 e Leva 1.3, nonché l'emendamento Leva 1.4.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.10, volto a sopprimere l'inciso finale del comma 1 dell'articolo 613-bis del codice penale, specificando che il reato è integrato alternativamente solo se il fatto consiste in condotte plurime ovvero se il fatto abbia come effetto la sottoposizione a un trattamento che sia inumano e degradante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.10, Sannicandro 1.1 e Andrea Maestri 1.14.

Daniele FARINA (SI-SEL) illustra l'emendamento a sua firma 1.15, volto ad aumentare a 15 anni la pena massima per il delitto di tortura. Al riguardo, fa notare come quello delineato dal provvedimento all'esame della Commissione sia un delitto « impossibile », come tale di difficilissimo accertamento e destinato a non essere perseguito. A suo giudizio, inoltre, l'attuale formulazione del delitto di tortura è in assoluta controtendenza rispetto ai generali obiettivi di politica criminale perseguiti nel corso di questa legislatura, anche con riferimento alla fissazione del minimo e del massimo edittale considerato che i provvedimenti finora approvati hanno ampliato la forbice tra il minimo ed il massimo, ampliando di conseguenza la discrezionalità del giudice, mentre per il reato di tortura il testo del Senato ha ridotto la forbice che aveva previsto la Camera.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daniele Farina 1.15, Ferraresi 1.11, Rostan 1.2, gli identici emendamenti Daniele Farina 1.16 e Ferraresi 1.12, nonché l'emendamento Andrea Maestri 1.17.

Giuditta PINI (PD) osserva che il provvedimento in titolo, che verte su una materia sulla quale da molto tempo si attende un intervento legislativo, ha subito delle modifiche, nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, che lo hanno reso sensibilmente diverso, in senso peggiorativo rispetto a quello iniziale. Ciò nonostante, comprendendo che ulteriori modifiche del provvedimento potrebbero precluderne l'approvazione definitiva, ritira le proposte emendative a sua firma, che, comunque, si riserva di ripresentare nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ferraresi 2.02 e Daniele Farina 2.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, essendosi testé concluse le vo-

tazioni relative alle proposte emendative presentate, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata
dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 613-bis. – (Tortura). – Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni. Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a

quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

ART. 613-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni ».

1. 30. Giuditta Pini.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: violenze o minacce gravi, con le seguenti: violenza o minaccia.

* **1. 5.** Sannicandro, Leva, Rostan.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: violenze o

minacce gravi, con le seguenti: violenza o minaccia.

* **1. 13.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, le parole: violenze o minacce sono sostituite dalle seguenti: violenza o minaccia.

1. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sopprimere la parola: gravi.

1. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sopprimere la parola: acute.

1. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, le parole: o con un verificabile trauma psichico sono sostituite dalla seguente: psichiche.

* **1. 9.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, le parole: o con un verificabile trauma psichico sono sostituite dalla seguente: psichiche.

* **1. 3.** Leva, Rostan, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sopprimere la seguente parola: verificabile.

1. 4. Leva, Rostan, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sopprimere le parole: se il fatto è com-

messo mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

1. 10. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole: se il fatto è commesso mediante più condotte.

1. 1. Sannicandro, Leva, Rostan.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: è commesso mediante più condotte ovvero.

1. 14. Andrea Maestri, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: quindici anni.

1. 15. Daniele Farina, Andrea Maestri.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, quarto comma, dopo le parole: Se dai fatti di cui al primo aggiungere le seguenti: e secondo.

1. 11. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, quarto comma, sostituire le parole: della metà, con le seguenti: della metà. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è della reclusione di anni trenta.

1. 2. Rostan, Leva, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.

* **1. 16.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

Al comma 1, capoverso ART. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.

* **1. 12.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 613-ter, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da un anno a sei anni.

1. 17. Andrea Maestri, Daniele Farina.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.

* **2. 02.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.

* **2. 01.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.

* **2. 03.** Giuditta Pini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ».

3. 1. Giuditta Pini.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

4. 1. Giuditta Pini.